



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 166 DELL'8 aprile 2014

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 5-6-7 aprile 2014 - Tredicesima giornata ritorno

Atalanta-Sassuolo 0-2  
Cagliari-Roma 1-3  
Catania-Torino 1-2  
Chievo Verona-Hellas Verona 0-1  
Fiorentina-Udinese 2-1  
Genoa-Milan 1-2  
Internazionale-Bologna 2-2  
Juventus-Livorno 2-0  
Lazio-Sampdoria 2-0  
Parma-Napoli 1-0

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'8 aprile 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 90

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 5-6-7 aprile 2014 - Tredicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

166/544



## Gara soc. CAGLIARI – soc. ROMA

### *Il Giudice sportivo,*

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax pervenuto alle ore 11.21 del 7 aprile 2014) in merito al comportamento tenuto al 33° minuto del primo tempo dal calciatore **Mattia Destro** (soc. **Roma**) nei confronti del calciatore **Davide Astori** (soc. **Cagliari**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate i due protagonisti, nella zona centrale del campo, inseguivano il pallone verso l'area di rigore cagliaritano. Il calciatore rosso-blu precedeva l'avversario, con il presumibile intento di rallentare l'azione per consentire ad un compagno di squadra di impossessarsi del pallone, ed il calciatore romanista lo tallonava a stretto contatto. In tale frangente, il calciatore giallo-rosso appoggiava da tergo la mano destra sulla spalla destra dell'antagonista ed in rapida successione, con un ampio ed energico movimento del braccio sinistro portato all'altezza della spalla, lo colpiva con una manata al capo. Immediatamente dopo, il Destro cadeva bocconi al suolo con atteggiamento sofferente; il calciatore rosso-blu gli afferrava la maglia e con palese gestualità lo rimproverava; l'Arbitro interveniva ammonendo l'Astori, senza adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Destro; il gioco riprendeva con l'esecuzione di un calcio di punizione a favore della squadra cagliaritano.

Su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara testualmente dichiarava (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.58 del 7 aprile 2014) "In riferimento alla gara Cagliari-Roma da me diretta in data 06-04-2014 comunico, su richiesta del Giudice Sportivo, che né io né i miei collaboratori abbiamo visto l'episodio relativo alla manata di Destro" e successivamente (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.50 del 7 aprile 2014) "In riferimento alla gara Cagliari-Roma da me diretta in data 06-04-2014, su richiesta del Giudice Sportivo in merito all'episodio Destro-Astori e ad integrazione di quanto comunicato con mia precedente mail, specifico che: ho accordato un calcio di punizione diretto a favore del Cagliari per una trattenuta (normale fallo di gioco) commessa dal calciatore Destro ai danni di Astori. La successiva manata di Destro non è stata vista né da me né dai miei collaboratori".

Questo Giudice ritiene che il gesto compiuto dal calciatore romanista integri inequivocabilmente gli estremi della "condotta violenta" sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall'intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Infatti, la volontarietà del gesto, l'energia impressa al movimento del braccio, la delicatezza della zona colpita ed i concreti effetti del colpo inferto, evidenziati dal brusco spostamento del capo dell'Astori in conseguenza della manata subita, suffragano l'assunto, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

Ne consegue l'ammissibilità della "prova televisiva" e la sanzionabilità di tale "condotta violenta non vista dall'Arbitro", nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittale previsto dal citato art. 19, n. 4 lettera b) CGS.

*P.Q.M.*

delibera di sanzionare il calciatore **Mattia Destro** (soc. **Roma**), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di **tre giornate** effettive di gara.

a) **SOCIETA'**

*Il Giudice sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Catania, Fiorentina, Genoa, Napoli, Parma e Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso due bengala; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) **CALCIATORI**

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BIGLIA Lucas Rodrigo** (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00**

**DESTRO Mattia** (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosi in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).

### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**AGYEMAN BADU Emmanuel** (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**CANNAVARO Paolo** (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**DARMIAN Matteo** (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**DEL GROSSO Cristiano** (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**FLORENZI Alessandro** (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PAROLO Marco** (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**PERUZZI LUCCHETTI Gino** (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**PJANIC Miralem** (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**SCULLI Giuseppe** (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (NONA SANZIONE)**

**KONE Gkergki Panagiotis** (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

#### **AMMONIZIONE**

#### **SESTA SANZIONE**

**ANTEI Luca** (Sassuolo)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

**AMMONIZIONE**

**DECIMA SANZIONE**

**CASSANI Mattia** (Parma)

**GLIK Kamil** (Torino)

**NONA SANZIONE**

**HETEMAJ Perparim** (Chievo Verona)

**LULIC Senad** (Lazio)

**MARCHIONNI Marco** (Parma)

**ZAZA Simone** (Sassuolo)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)**

**AMBROSINI Massimo** (Fiorentina)

**CARMONA TELLO Carlos Emilio** (Atalanta)

**FREY Nicolas Sebastian** (Chievo Verona)

**RANOCCHIA Andrea** (Internazionale)

**YEPES Mario Alberto** (Atalanta)

**SESTA SANZIONE**

**ACQUAH Afriyie** (Parma)

**DE SILVESTRI Lorenzo** (Sampdoria)

**LARANGEIRA Danilo** (Udinese)

**MAKSIMOVIC Nikola** (Torino)

**MANTOVANI Andrea** (Bologna)

**QUINTA SANZIONE**

**ALBIOL TORTAJADA Raul** (Napoli)

**DONADEL Marco** (Hellas Verona)

**HEURTAUX Thomas** (Udinese)

**LUCCHINI Stefano** (Atalanta)

**PEREYRA Roberto** (Udinese)

**REGINI Vasco** (Sampdoria)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)**

**CASTELLINI Paolo** (Livorno)

**ROLIN FERNANDEZ German Alexis** (Catania)

**ROMAGNOLI Alessio** (Roma)

**SECONDA SANZIONE**

**DE MATTOS FILHO Marco Antonio** (Hellas Verona)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

**AMMONIZIONE**

**NONA SANZIONE**

**IMMOBILE** **Ciro** (Torino)

**SESTA SANZIONE**

**ASTORI** **Davide** (Cagliari)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)**

**ABBIATI** **Christian** (Milan)

**MURIEL FRUTO** **Luis Fernando** (Udinese)

**AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)**

**BALDE DIAO** **Keita** (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

**ZAPATA BANGUERO** **Duvan Esteban** (Napoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

**SECONDA SANZIONE**

**MIRANTE** **Antonio** (Parma)

**c) ALLENATORI**

**AMMONIZIONE**

**MELANDRI** **Stefano** (Bologna): per avere, al 18° del secondo tempo, contestato l'operato di un Assistente.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 APRILE 2014

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*